



Regione Lombardia

DECRETO N. 12067

Del 17/09/2026

Identificativo Atto n. 4769

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE

Oggetto

AUTORIZZAZIONE AL PRELIEVO DELLA SPECIE LEPRE EUROPEA, LEPRE VARIABILE E VOLPE, NEI
COMPENSORI ALPINI DI CACCIA DI BRESCIA - STAGIONE VENATORIA 2026/2027 - L.R. N. 26 DEL
16.08.1993

L'atto si compone di _____ pagine di cui
_____ pagine di allegati parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA BRESCIA

Visti:

- la l.n. n. 157/1992 *"Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"*;
- la l.r. n. 26/1993, *"Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria"*, e in particolare l'art. 27 comma 8 per cui *"la Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio, su conforme parere dell'Istituto nazionale della fauna selvatica, o dell'osservatorio regionale di cui all'art. 9 della presente legge, allo scopo di rapportare le popolazioni faunistiche a corrette densità agro-forestali, autorizzano nella zona Alpi, nel rispetto dei piani annuali di prelievo predisposti sulla base dei relativi censimenti invernali ed estivi, la caccia di selezione agli ungulati ai sensi dell'art. 40, comma 11"*;
- la l.r. n. 17/2004, *"Calendario venatorio regionale"*;
- il r.r. n. 16/2003 - capo IV; *Esercizio venatorio in Zona Alpi*;
- il regolamento per il controllo e il prelievo della Volpe (d.c.p. di Brescia n. 45/2003);
- il decreto della direzione generale Sanità della Regione Lombardia n. 11358 del 5.12.2012 *"Piano regionale di monitoraggio e controllo sanitario della fauna selvatica"*;
- il Decreto n. 6654 del 20/05/2026 *"Valutazione di incidenza del Calendario Venatorio Regionale 2026-2027, ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i."*
- la D.g.r. 25 maggio 2026 - n. XII/6214 *Disposizioni integrative al Calendario Venatorio regionale 2026/2027*;

Considerato che:

- il regolamento per il controllo e il prelievo della Volpe (d.c.p. di Brescia n. 45/2003) disciplina il controllo, la gestione e il prelievo della volpe (*Vulpes vulpes*) nel comparto di minor tutela della zona faunistica delle Alpi nel periodo successivo al 30 di novembre;
- il prelievo della selvaggina stanziale e della volpe nel periodo antecedente il 30 novembre 2026, è disciplinato dalla la d.g.r. 25 maggio 2026 n. XII/6214 *Disposizioni integrative al Calendario Venatorio regionale 2026/2027*;
- i Comprensori Alpini di Caccia di Brescia C.A.C. 1-Ponte di Legno, C.A.C. 2-Edolo, C.A.C. 3-Media Valle Camonica, C.A.C. 4-Bassa Valle Camonica, C.A.C. 5- Sebino, C.A.C. 6-Valle Trompia, C.A.C. 7-Valle Sabbia, C.A.C. 8 Alto Garda (di seguito C.A.C. 1, C.A.C. 2, C.A.C. 3, C.A.C. 4, C.A.C. 5, C.A.C. 6, C.A.C. 7, C.A.C. 8) hanno inviato alla Struttura Agricoltura e Foreste, Caccia e Pesca - Brescia (di seguito Struttura di Brescia) le relazioni tecniche contenenti i risultati dei monitoraggi delle specie Lepre europea (*Lepus europaeus*), Lepre variabile (*Lepus timidus*) e Volpe (*Vulpes vulpes*), le proposte di prelievo, i relativi periodi e modalità, registrate agli atti;
- le risultanze delle attività di censimento delle specie sopra citate, presentati dai rispettivi Comitati di gestione dei C.A.C, sono state vidimate dalla Polizia Provinciale ai sensi dell'art. 8 della l.r. n. 26/1993;
- i Comitati dei Comprensori Alpini in questione hanno approvato i programmi di gestione comprensivi dei piani poliennali di utilizzazione del territorio interessato per ciascuna stagione venatoria, con i programmi di immissione e dei prelievi di selvaggina e di riqualificazione faunistica;



Regione Lombardia

Dato atto che:

- il presente provvedimento non conclude un procedimento amministrativo ad istanza di parte, ma una attività di competenza di Regione prevista dalla normativa e necessaria per l'avvio della stagione venatoria;
- il presente provvedimento è adottato entro la data di inizio della stagione venatoria successiva alla conclusione dei censimenti delle popolazioni di fauna stanziale in zona Alpi, prevista dalla vigente disciplina a partire dal 20 settembre 2026 come da vigente calendario venatorio;

Tenuto conto della documentazione in atti, e analizzati i dati ricavati dai censimenti, i piani di prelievo degli ultimi anni, i risultati degli abbattimenti e le immissioni di fauna stanziale nella zona faunistica delle Alpi, di cui alla relazione in atti;

Considerato che:

- la lepre comune è oggetto di immissioni annuali;
- i piani di prelievo della lepre variabile si basano sui dati cinegetici dei capi abbattuti e sulla percentuale di completamento del prelievo, e monitoraggi autorizzati dalla AFCP di Brescia nel 2026;
- l'habitat utile delle lepri bianche sconta l'impatto dell'aumento delle temperature nel periodo riproduttivo; durante le estati torride, come quella in corso, le specie che si sono adattate al freddo, come la specie in parola, hanno maggiori difficoltà di termoregolazione e ciò comporta lo spostamento verso aree più fresche, che tuttavia sono sempre più ridotte;
- nonostante l'esiguità dei prelievi (nella quasi totalità inferiori a 10 capi) renda tali dati poco significativi dal punto di vista statistico, si osserva una generale diminuzione del rapporto giovani/adulti (di seguito J/A) così da motivare in via prudenziale la riduzione del prelievo in tutti i C.A.C. con rapporto J/A <1:
- rapporto J/A compreso tra 0,5 e 1 (riduzione di un capo rispetto alla richiesta);
- rapporto J/A inferiore a 0,5 (riduzione di 2 capi rispetto alla richiesta);

Pertanto, per le motivazioni sopra esposte, i piani di prelievo della lepre variabile per la stagione venatoria 2026/2027 vengono così rimodulati: C.A.C. 1: 10, C.A.C.2: 5, C.A.C.3: 5, C.A.C. 4: 5, C.A.C. 6: 2, C.A.C.7: 7;

Atteso che la pianificazione dei prelievi venatori rappresenta l'obiettivo primario per:

- favorire il recupero e l'espansione territoriale delle popolazioni selvatiche autoctone depauperate;
- contenere numericamente le specie alloctone, mitigare e prevenire danni alle produzioni agricole;
- incrementare la consistenza e la distribuzione della fauna selvatica stanziale autoctona;
- ottimizzare il prelievo venatorio secondo principi di sostenibilità;

Ritenuto pertanto di autorizzare per la stagione venatoria 2026/2027 il prelievo della lepre europea (*Lepus europaeus*), della lepre variabile (*Lepus timidus*) e, per il periodo successivo al 30 novembre 2026, della volpe (*Vulpes vulpes*), nei Comprensori Alpini di Caccia di Brescia come sopra indicato, secondo le disposizioni contenute nelle proposte dei



Regione Lombardia

Comprensori stessi, adeguando il numero dei capi delle specie lepre europea e della lepre variabile prelevabili e proposti dai singoli Comprensori rispetto all'andamento degli indici e degli abbattimenti registrati nel corso degli anni passati;

RICHIAMATA la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale" e considerati i provvedimenti organizzativi della XII legislatura ed in particolare la D.G.R. del 10/11/2025 n. XII/5276 "XII Provvedimento Organizzativo 2025", con la quale nell'allegato A è stato affidato al Dr. Andrea Massari l'incarico di Dirigente della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca Brescia.

DECRETA

1. di attestare che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata;
2. di autorizzare per la stagione venatoria 2026/2027 il prelievo della lepre europea (*Lepus europaeus*), della lepre variabile (*Lepus timidus*) e, per il periodo successivo al 30 novembre, della Volpe (*Vulpes vulpes*) nei Comprensori Alpini di Caccia di Brescia come di seguito indicato:

specie	Prelievo (numero di capi)							
	C.A.C. 1	C.A.C. 2	C.A.C. 3	C.A.C. 4	C.A.C. 5	C.A.C. 6	C.A.C. 7	C.A.C. 8
Lepre europea	95	90	98	105	105	260	290 di cui 282 capi nei comuni del C.A.C. 7 escluso Breno e 8 capi in Comune di Breno ricadente nel territorio del C.A.C. 7	210 (di cui 200 nel piano con l'aggiunta di 10 nell'eventualità dello sforamento del piano)
Lepre variabile	10	5	5	5	0	2	7	
volpe						20		28

3. di disporre che lo svolgimento della caccia avvenga secondo la disciplina vigente in materia:
 - a. in particolare, ai sensi della d.g.r. 25 maggio 2026 - n. XII/6214 Disposizioni integrative al Calendario Venatorio regionale 2026/2027:
 - per le sole specie Pernice rossa, Starna, Lepre europea e Fagiano, le date di chiusura possono essere anticipate, a stagione venatoria in corso, mediante atto del dirigente AFCEP, in attuazione di uno o più dei seguenti criteri:
 - qualora entro 7 (sette) settimane dall'inizio della stagione venatoria non sia stato realizzato almeno il 70% del piano di prelievo (quindi entro il 2 novembre 2026;
 - su richiesta del Comitato di gestione del CAC entro il giorno 08 novembre 2026;
 - al completamento del piano di prelievo approvato;



Regione Lombardia

- La previsione sopra richiamata è da intendersi riferita anche per la lepre variabile, in questo caso il termine delle 7 (sette) settimane è il 15 novembre 2026;
 - b. di disporre che il Comitato di Gestione competente per territorio possa individuare la suddivisione dei capi da prelevare per settore/comune;
 - c. di disporre per il Comprensorio Alpino di Caccia 4:
 - 80% di completamento del piano entro il 21/10: in caso di mancato raggiungimento di questo obiettivo, sarà dimezzato il numero di capi rimasti da prelevare a tale data;
 - 95% di completamento del piano entro l'1/11: in caso di mancato raggiungimento di questo obiettivo, sarà ridotto del 75% il numero di capi rimasti da prelevare a tale data;
 - di limitare l'esercizio della caccia alla lepre (comune e variabile) con il cane da ferma, da cerca e da riporto fino al limite superiore del bosco d'alto fusto, vietandone lo svolgimento oltre tale quota. La medesima limitazione si applicherà anche ai cacciatori che esercitano la caccia alla fauna migratoria con il cane in Zona A. Nessuna limitazione sarà invece applicata per coloro che praticano la caccia alla lepre con il cane da seguita.
4. di disporre per la lepre variabile che, per tutti i Comprensori, nel caso di superamento del piano, si procederà a un decurtamento e a una possibile chiusura del prelievo della specie nella stagione venatoria successiva se si verificassero le condizioni di un possibile prelievo;
 5. di disporre che tutti i capi di lepre europea e di lepre variabile vengano conferiti ai centri di controllo predisposti dal Comprensorio al fine di registrare il prelievo e procedere ai rilievi biometrici (sesso, età ecc.); si ricorda che per la lepre variabile tali dati devono essere verificati e certificati dal tecnico faunistico (Allegato 1 - Scheda Biometrica);
 6. di disporre la georeferenziazione del prelievo della Lepre variabile in tempo reale al referente della Polizia Provinciale e referente del Comprensorio Alpino di Caccia inviando tramite WhatsApp o Google maps la condivisione delle coordinate;
 7. di disporre a chiusura stagione venatoria entro il 10 febbraio 2027 la relazione specifica dei prelievi della Lepre europea, Lepre variabile e Volpe con specifico Allegato 2 – Tabulati riepilogativi; per la sola lepre variabile alla relativa relazione dovranno essere allegate le fotografie che riprendono ogni animale abbattuto interamente e con n. di fascetta visibile; in mancanza di questa documentazione non sarà autorizzato un possibile prelievo nella stagione venatoria 2027/2028;
 8. di dare atto che:
 - il piano di prelievo dei singoli Comprensori si intende chiuso al termine dei periodi concessi o al completamento del prelievo dei capi autorizzati; a tale proposito il Comitato di gestione territorialmente competente rende nota la data di chiusura del piano comunicandola ai cacciatori interessati, alla Struttura Agricoltura Foreste Caccia e Pesca di Brescia ed alla Polizia Provinciale di Brescia;



Regione Lombardia

- il cacciatore ha la facoltà di conferire all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna capi di selvaggina o loro parti secondo quanto disposto dal decreto della Direzione Generale Sanità citato in premessa;
9. di trasmettere copia del presente provvedimento ai Comprensori interessati, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia, alla Polizia Provinciale ed al Gruppo Carabinieri Forestale di Brescia;
 10. di attestare che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;
 11. di pubblicare copia del presente decreto sul sito internet di Regione Lombardia;
 12. di dare atto che contro il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di piena conoscenza del provvedimento stesso. Avverso il presente decreto è possibile presentare, in alternativa, ricorso straordinario ai sensi del decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 come modificato dal Decreto-Legge 19 febbraio 2026, n. 19.

Il Dirigente
ANDREA MASSARI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.